

R.G. 34/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice relatore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 34/2026, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BOLOGNINI ANTONIO (C.F. _____), nato a _____ il _____
e residente a _____ (_____)

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Baio _____ ed elettivamente
domiciliato presso il Suo Studio, _____

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 03.02.2026 dal sig. **BOLOGNINI ANTONIO** (C.F. _____), nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____ (_____) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel Comune di _____ e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di

un'esposizione debitoria di € 61.096,51, derivante da debiti maturati principalmente nei confronti di Findomestic Banca S.p.a. e di Cribis Credit Management – Amco Management Company S.p.a.;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore non è titolare di beni immobili;

Considerato altresì che il ricorrente risulta titolare di un motociclo Honda TD 01 targato _____ immatricolato nel 1994 (con 14.000 km. di percorrenza), che, pur di valore verosimilmente esiguo, deve essere messo a disposizione dei creditori per la liquidazione;

considerato ancora che il sig. BOLOGNINI è titolare di conto corrente acceso presso _____, il cui saldo al 30.09.2025 è pari ad Euro 1.314,80 (saldo da mettere necessariamente a disposizione della massa);

rilevato che il sig. BOLOGNINI percepisce pensione mensile dell'importo di euro 1.750,00, e vive con la moglie che percepisce pensione di invalidità pari ad euro 400,00 mensili;

rilevato ancora che il sig. BOLOGNINI percepirà altresì l'apporto di finanza esterna di euro 2.500,00 che sarà fornita dal figlio BOLOGNINI Omar condizionatamente all'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che il sig. BOLOGNINI elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € 2.100,00 dal quale deve essere dedotto l'importo di euro 45,00 mensili per bevande alcoliche e tabacchi, trattandosi di spese voluttuarie non opponibili ai creditori; ritenuto che l'importo così rideterminato appare congruo per un nucleo familiare di due persone;

ritenuto che il debitore debba mettere a disposizione dei creditori il quinto della retribuzione percepita mensilmente (anche laddove superiore all'importo indicato dallo stesso di euro 300,00), nonché per intero le tredicesime mensilità (laddove percepite), il motociclo di proprietà (che potrà essere escluse solo laddove il liquidatore accerti la sua non liquidabilità in concreto) e gli importi giacenti sui conti correnti dell'istante;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Barbara Putortì, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, dott. Barbara Putorti;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. **BOLOGNINI ANTONIO** (C.F. _____), nato a _____ () il _____ e residente a _____ ();

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore la dott.ssa Barbara Putorti;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 4/5 della retribuzione mensilmente percepita, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata

del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del sig. BOLOGNINI Antonio (ivi compresi i pignoramenti presso terzi in essere sul proprio stipendio);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 4 febbraio 2026

Il Giudice estensore
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

